

La Legge Europea sul Ripristino della Natura: Verso la Certezza del Diritto nell’Affrontare la Crisi della Biodiversità e del Clima

SERE Legal Working Groupⁱ ⁱⁱ

Maggio 2023

1. L’indebolimento o l’eliminazione del Regolamento sul Ripristino della Natura influenzerà negativamente la certezza del diritto per una transizione sostenibile

La proposta della Commissione Europea per un Regolamento UE sul Ripristino della Natura del giugno 2022 è una **proposta bilanciata e allo stesso tempo innovativa** per affrontare la crisi della biodiversità e del clima per raggiungere gli obiettivi sulla biodiversità e sul clima per il periodo 2030-2050.

Le strategie di prevenzione del danno che abbiamo utilizzato in passato hanno in gran parte fallito: la maggior parte degli habitat e delle specie si trovano in uno stato di conservazione insoddisfacente. Abbiamo perciò bisogno di potenziare in modo significativo il ripristino degli ecosistemi, in quanto esso rappresenta una delle misure più rilevanti ed efficaci per contrastare le attuali crisi ambientali e favorire la transizione verso una società più sostenibile.

Il Regolamento sul Ripristino della Natura fornirà **maggiore certezza del diritto agli Stati Membri, alle imprese e ai gruppi d’interesse**. Essa, infatti, porta maggiore chiarezza sugli obiettivi futuri e promuove una transizione equa e giusta verso un’economia sostenibile in tutta Europa. L’indebolimento o l’eliminazione del Regolamento causerà solamente ulteriori incertezze per gli Stati Membri, le imprese e i gruppi d’interesse.

2. Maggiore certezza del diritto sugli obblighi di ripristino

Gli obblighi di ripristino per gli Stati Membri sono già previsti dalla legislazione attuale (ad esempio, dalle Direttive Habitat e Uccelli, dalla Direttiva Quadro sulle Acque e la Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino). Tuttavia, gli obblighi contenuti in tali leggi vengono implementati in casi singoli e spesso in progetti su piccola scala. Inoltre, le leggi esistenti sono prive delle necessarie scadenze e non contengono obblighi chiari e precisi sul ripristino della natura. Queste carenze hanno prodotto nel tempo incertezza del diritto e un’applicazione incoerente nei vari Stati Membri.

Il Regolamento si distingue rispetto alle leggi esistenti in quanto fornisce un **approccio strutturato e integrato** al ripristino e crea **maggiore certezza del diritto** per gli Stati Membri e i gruppi d’interesse grazie all’utilizzo di chiare definizioni, diritti e obblighi, obiettivi e scadenze. Esso include inoltre

obblighi per i sistemi agricoli e gli ambienti urbani, in larga parte mancanti nelle leggi attualmente in vigore.

Attraverso il ripristino della natura gli ecosistemi diventeranno **più robusti, connessi e resilienti** e saranno più capaci di affrontare le pressioni ambientali, consentendo così anche una **maggiore flessibilità** nelle attività umane.

3. Maggiore certezza del diritto sul divieto di deterioramento

Il divieto di deterioramento applicato alla natura ripristinata è una politica efficace

Il Regolamento include obblighi relativi al non deterioramento degli ambienti ripristinati (art. 4(6); 5(6)). Tali obblighi si rendono necessari affinché la legge sia **efficace ed efficiente**: sarebbe infatti politicamente incoerente, economicamente insensato e socialmente irresponsabile investire tempo e denaro nel ripristino della natura e permetterne poi il suo degrado.

Il divieto di deterioramento al di fuori della rete Natura 2000 fornisce maggiore certezza del diritto

Le aree che contengono determinati tipi di habitat (Allegato I e II del Regolamento) non devono degradarsi (articoli 4(7); 5(7)), anche se questi habitat sono situati al di fuori della rete Natura 2000. Si tratta di una questione importante, perché il mantenimento di questi habitat contribuisce al raggiungimento dello stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli stessi habitat e **previene la necessità di ulteriori costose misure di ripristino in futuro**.

Il divieto di deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 non è una novità: è già possibile identificare determinati obblighi nella normativa europea (ad esempio, gli obblighi impliciti per la protezione e il ripristino di habitat al di fuori dei siti Natura 2000 se questi si trovano in uno stato di conservazione insoddisfacente; gli obblighi di connettività; gli obblighi di protezione delle specie di uccelli e dei loro habitat ai sensi della Direttiva Habitat e delle specie animali e vegetali presenti nell'Allegato IV della Direttiva Habitat che si applicano ovunque; l'obbligo di raggiungere un buono stato ambientale ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque). Inoltre, gli ordinamenti giuridici di diversi Stati Membri già prevedono alcuni obblighi di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000.

Gli obblighi di non deterioramento nel Regolamento sono espliciti, chiari ed esaustivi e forniranno **maggiore certezza del diritto**. Se essi non fossero presenti e fosse invece permesso di continuare a deteriorare la natura, come avvenuto in passato, quest'inerzia renderebbe il ripristino della natura più costoso in futuro, porterebbe a ulteriori contenziosi e creerebbe ulteriori incertezze giuridiche, come si è visto con la crisi dell'azoto in Olanda e in altri Stati Membri.

Attraverso gli obblighi di non deterioramento, il Regolamento aiuta a realizzare la **transizione verso una società più sostenibile** e consente di riportare un buon equilibrio tra la natura e gli esseri umani (preambolo 49, 55, 58; articolo 11(9)). **Tuttavia, il Regolamento non vieta le attività umane in sé**. Esistono diverse attività sostenibili e pratiche di utilizzo del suolo e del mare che offrono benefici sia alla natura che alle persone e di cui il Regolamento promuove l'implementazione in tutti gli Stati Membri. Rendendo le attività sostenibili economicamente vantaggiose, si può contribuire a realizzare un futuro più prospero e resiliente per tutti.

4. Maggiore certezza del diritto per le fonti di energia rinnovabile, le misure climatiche e la sicurezza alimentare

Il Regolamento prevede deroghe agli obblighi di ripristino ed al divieto di deterioramento al fine di implementare misure di contrasto al cambiamento climato (articolo 4(8); 5(8)). In questo modo, esso

intende **rafforzare la protezione della biodiversità** e allo stesso tempo **favorire le misure per le energie rinnovabili e il clima** (articolo 1 (b), 4&5 (8)(b); 4 (9)(b); 11 (5)(a); 12 (2)(j- k); 15 (1)).

Il Regolamento non minaccia la sicurezza alimentare: studi scientifici dimostrano che il ripristino degli agrosistemi ha impatti positivi sulla produzione alimentare nel lungo termine e garantisce la sostenibilità e la resilienza dell'UE nel lungo termine (preambolo 19, 49). Il ripristino delle popolazioni di impollinatori è inoltre essenziale per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere umano e la sicurezza alimentare (preambolo, 46).

5. Flessibilità per gli Stati Membri

Il Regolamento riconosce agli **Stati Membri la libertà** di specificare le aree di attuazione delle misure di ripristino degli ecosistemi. Attraverso i **Piani Nazionali di Ripristino**, gli Stati Membri identificheranno gli ecosistemi terrestri e marini da ripristinare, così come le aree agricole e forestali (articoli 11-12).

Il Regolamento **non impone obblighi di ripristino per l'intero territorio degli Stati Membri**. Il ripristino è richiesto per gli habitat che si trovano in condizioni sfavorevoli e per le aree in cui il ripristino è necessario per raggiungere i valori favorevoli di riferimento o per migliorarne la connettività. Per gli ecosistemi terrestri e marini le misure di ripristino non sono richieste per il 10% delle aree di ciascuna tipologia di habitat degli Allegati I e II del Regolamento che non si trovano in condizioni favorevoli (articoli 4 e 5(1)).

Il ripristino degli habitat deve mirare a raggiungere qualità e quantità sufficienti mentre il ripristino delle specie deve avere come obiettivo il raggiungimento di livelli soddisfacenti. La decisione **su dove e come** implementare tali misure è rimessa ampiamente alla discrezione degli Stati Membri.

ⁱ Il SERE Legal Working Group consiste di un gruppo di esperti di ripristino ecologico provenienti da vari Stati europei. Questo documento è stato scritto dalla Prof.ssa Alexandra Aragao (Università di Coimbra), Eleonora Ciscato (Università di Milano), Prof.ssa An Cliquet* (Università di Ghent), Kris Decler (Research Institute for Nature and Forest), Harm Dotinga (Vogelbescherming Nederland), Dott.ssa Floor Fleurke, (Università di Tilburg), Prof.ssa Aveliina Helm (Università di Tartu), Francesca Leucci (Università di Bologna), Prof. Volker Mauerhofer (Mid Sweden University), Matilde Meertens (Università di Ghent), Ana Mendes (Università di Évora), Prof. Hendrik Schoukens (Università di Ghent), Prof. Geert Van Hoorick (Università di Ghent) and Prof. Jonathan Verschuuren (Università di Tilburg); *autrice di riferimento, An.Cliquet@ugent.be

ⁱⁱ Per una versione più estesa di questo documento in inglese si veda qui: <https://chapter.sere.org/europe/files-2023-04-sere-legal-working-group-assessment-nature-restoration-law-final-210423-pdf/>

6. Equivoci sulla Legge sul Ripristino della Natura

Diversi equivoci e addirittura false informazioni circolano rispetto alla NRL. Ecco alcuni fatti rilevanti da conoscere.

Legge europea sul Ripristino della Natura:
miti ed equivoci sfatati dal
SER Legal Working Group

- 1. La natura al di fuori dei siti Natura 2000 sarà protetta per la prima volta?**
No, la protezione di specie e habitat al di fuori di Natura 2000 è già prevista dalle Direttive sulla Natura dal 1979 e 1992 
- 2. Le attività economiche verranno proibite nelle aree ripristinate?**
No, le attività come agricoltura, silvicoltura e pesca possono essere consentite se sostenibili (articolo 11/9). La transizione dalla produzione intensiva a quella sostenibile può essere supportata dall'UE/dagli Stati membri (preambolo §70 e §74). 
- 3. Gli Stati perderanno il loro margine di discrezionalità?**
No, gli Stati Membri possono:
 - Scegliere dove e come ripristinare (articolo 12)
 - Consentire attività di interesse pubblico prevalente (articoli 4 & 5/8 c)
 - Lasciare il 10% dell'area degli habitat in condizioni negative e non ripristinare (articoli 4/1 e 5/1)
- 4. I produttori perderanno i fondi della PAC?**
No, perché la PAC supporta le pratiche sostenibili e fornisce finanziamenti specifici a tal fine (preambolo § 53)
Inoltre, il Fondo per la Transizione Giusta e altri fondi esistono proprio per supportare la transizione ecologica (preambolo §70) 
- 5. Il ripristino metterà a rischio la produzione di cibo?**
No, al contrario, la ricerca scientifica sostiene che il ripristino degli agrosistemi ha impatti positivi sulla produzione alimentare nel lungo termine (preambolo §15, §19, §46, §49, §56) 
- 6. Il ripristino peggiorerà la crisi climatica?**
No, al contrario esistono sinergie tra il ripristino della natura e le politiche climatiche (articoli 1/b); 4 & 5/8 b; 9 b); 11/5 a); 12/2 j) k); 15/1) 

SER SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION
EUROPE
LEGAL WORKING GROUP 